

ACCERTAMENTO INDUTTIVO DELL'INFLUENCER: VALORE PROBATORIO DEI FOLLOWER, DEI CONTENUTI PUBBLICATI E DEI CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELL'IMMAGINE.

- Sentenza del 15/04/2026, dep. il 29/04/2026, n. 177 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, Sez. 1

Composizione

- Pres. Rivello
- Rel. Pavone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

Attività di *influencer* – Costante pubblicazione di *post* e *stories* con contenuti promozionali – Significativa comunità di *follower* - Imponibilità – Sussiste – Accertamento induttivo – Possibilità.

Massima

In tema di accertamento induttivo dei redditi derivanti da attività professionale e di *influencer marketing*, è legittima la ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 39, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, qualora, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, risulti accertato lo svolgimento di un'attività economicamente rilevante mediante piattaforme digitali e *social network*, desumibile dalla significativa consistenza della *community* di *follower*, dalla sistematica pubblicazione di contenuti promozionali e dall'esistenza di rapporti contrattuali di sfruttamento dell'immagine e delle prestazioni dell'*influencer*. (In motivazione la Corte ha precisato che in tale ipotesi, il reddito può essere determinato in via induttiva mediante applicazione ai *post* e alle *stories* pubblicate di un compenso unitario desunto da contratti conclusi, per prestazioni analoghe, dal soggetto incaricato della gestione dell'immagine dell'*influencer*, potendo altresì concorrere alla quantificazione della base imponibile la presenza di versamenti in contanti privi di giustificazione economica e l'erogazione di rimborsi spese non documentati o manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta, quali ulteriori indici sintomatici della maggiore capacità contributiva non dichiarata).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, com. 2
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

Vedi

- CGT di II° grado del Piemonte 15 maggio 2023, n. 219

Anno pubb.

- 2026